



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA"**  
Infanzia, - Primaria - Secondaria di 1° grado  
Via dei Torriani, 44 – 00164 Roma Tel. 0666000349  
Cod. Mecc. RMIC8FW00E – C.F. 97712890587  
[rmic8fw00e@istruzione.it](mailto:rmic8fw00e@istruzione.it) - [rmic8fw00e@pec.istruzione.it](mailto:rmic8fw00e@pec.istruzione.it)  
[www.icnelsonmandela.edu.it](http://www.icnelsonmandela.edu.it)



Circolare n. 24

ISTITUTO COMPRENSIVO - "NELSON MANDELA"-ROMA  
Prot. 0004218 del 06/10/2023  
V (Uscita)

Alle famiglie  
p.c. ai/alle docenti  
agli alunni/studenti  
Al sito web e al R.E.

**Oggetto: Responsabilità genitoriale, messaggistica cellulare, Comunicazione non ostile**

Nel ribadire l'impegno del ns. Istituto nella prevenzione e contrasto del cyberbullismo (cfr legge n. 71/2017), e di tutte le forme di discriminazione e violenza, si rammenta ai genitori che l'età minima di iscrizione a un social o a un servizio di messaggistica è disciplinata dal Regolamento europeo (Gdpr) del 25 maggio 2018 sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.

L'articolo 8 del Regolamento prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali, quindi l'iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica – ad es. INSTAGRAM - ai minori di 16 anni. Sebbene tale limite sia stato ulteriormente abbassato in Italia ai 14 anni, al momento, al di sotto del limite **nessun minore può iscriversi ai social network, senza l'autorizzazione dei genitori** (come ribadito dal Garante della privacy) i quali ne restano **RESPONSABILI**.

**Si richiamano dunque i genitori alle proprie responsabilità circa gli aspetti penali e civili connessi alla «culpa in vigilando» e al corretto uso dei servizi di messaggistica anche al di fuori della scuola, intervenendo tempestivamente sui comportamenti** che, anche on line, devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Per ulteriori approfondimenti e nell'ottica di un sostegno alla genitorialità si rimanda alla lettura del [Manifesto per la Comunicazione non ostile](#).

**Eventuali app, profili o gruppi non autorizzati che dovessero fare riferimento al ns. Istituto e ai suoi membri, verranno denunciati alla Polizia Postale e alle autorità competenti.**

Di seguito alcuni esempi pratici di situazioni frequenti di cyberbullismo con la descrizione dei reati che potrebbero configurarsi e la tipologia di azioni da intraprendere in forza degli artt. 357 e 361 del Codice Penale che investono Docenti, personale Ata e Dirigente, in qualità di pubblico ufficiale a segnalare obbligatoriamente notizie di reato all'autorità competente.

Referente cyberbullismo  
**Prof. Ubaldo Proto**

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria CANOSA  
Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art.3 c.25

ESEMPIO DI COMPORAMENTO DI CYBERBULLISMO	ARTICOLO/I DEL CODICE PENALE	COSA SI PUÒ FARE?
<p>Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/foto li pubblica un social network per scherzo all'insaputa della vittima.</p>	<p><b>Art. 615 bis c.p.</b> <b>Interferenze illecite nella vita privata</b> Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'<u>articolo 614</u>, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornendo tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di facebook notizie false relative ad un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es."Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!" oppure "Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori" oppure "Marta Bianchi fa la prostituta in strada"</p>	<p><b>Art. 595 c.p.</b> <b>Diffamazione</b> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex-fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un socialnetwork . Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere.</p>	<p><b>Art. 612-bis c.p.</b> <b>Atti persecutori</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla metà se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>

<p>Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un socialnetwork e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.</p>	<p><b>Art. 494 c.p.</b>  <b>Sostituzione di persona</b>          Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.</p>
<p>Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro. Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su YouTube il filmato girato con la fidanzata</p>	<p><b>art. 600-ter c.p.</b>  <b>Pornografia minorile</b>          È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:          1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;          2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.          Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.          Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.          Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.          Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.          Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>	<p>Pur essendo preferibile sporgere denuncia, è sufficiente recarsi in un ufficio della Polizia Postale o della Polizia di Stato e raccontare cosa accade perché sia possibile avviare un'indagine ed individuare i responsabili.          E' preferibile conservare i files e annotare il/i siti sui quali sono comparse o vengono diffuse le immagini personali intime.</p>

<p>Una ragazza apre la sua email oppure il profilo su Facebook/Tweeter/etc. usando username e password, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l'amica, che ricorda la password e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti.</p>	<p><b>Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza</b>          Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva documento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.          Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].          Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (5) (6).</p>	<p>Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti.</p>
<p>La nuova Legge n.71 del 2017/2017          Un ragazzo che ha compiuto 14 anni viene fotografato a scuola durante un'interrogazione da un compagno. La foto che inquadra le spalle e la schiena del ragazzo, viene pubblicata su un socialnetwork e diventa virale, accompagnata da prese in giro e insulti poiché la maglietta indossata dal ragazzo viene giudicata troppo stretta e fuori moda.</p>	<p><b>Gli articoli della Legge n.71 del 2017 che possono essere applicati.</b></p> <p><b>Art. 2 (Tutela della dignità del minore)</b>          1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.</p> <p><b>Art. 5 (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.</p>	<p>Il ragazzo o i suoi genitori possono inoltrare al social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco della foto e dei contenuti denigratori. Se il socialnetwork non provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Il ragazzo può chiedere l'aiuto dell'insegnante che informerà della situazione il Dirigente scolastico. Questo potrà provvedere a parlare con i genitori e definire le azioni da intraprendere per la risoluzione del caso.          Il ragazzo e la sua famiglia possono richiedere l'applicazione del provvedimento dell'ammonimento del questore, recandosi in un ufficio di polizia, esponendo i fatti di cui è stato vittima. Qualora gli elementi forniti siano sufficienti, il cyberbullo e un genitore/tutore saranno invitati a presentarsi in un ufficio di polizia in riferimento alle azioni di prepotenza on line compiute.</p>
	<p><b>ART. 7. (Ammonimento).</b>          Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.          3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.</p>	